

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
e-mail: [dplnd.roma@lnd.it](mailto:dplnd.roma@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

### **Comunicato Ufficiale N° 74 del 3/3/2022**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

## INDICE

**Errata Corrige**  
Risultati  
Giustizia Sportiva

**ERRATA CORRIGE AL C.U. LND N. 72 DEL 3/03/2022****1. Risultati Gare****INVECE DI:**

UNDER 19 PROVINCIALE RM				
GIRONE:	E			
DATA	GIORNATA			
27/02/22	10/A	FUTBOLCLUB S.R.L.	COLLE SALARIO	4 - 3

**LEGGASI:**

UNDER 19 PROVINCIALE RM				
GIRONE:	E			
DATA	GIORNATA			
27/02/22	10/A	FUTBOLCLUB S.R.L.	COLLE SALARIO	V.D.G.S.

# GIUDICE SPORTIVO

## UNDER 19 PROVINC.-RM-

GARE DEL 27/ 2/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### INVECE DI:

#### FUTBOLCLUB S.R.L. - COLLE SALARIO

Il Giudice Sportivo territoriale , esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe,

RILEVA

-Al 32° del secondo tempo , l'arbitro ammoniva il calciatore Di Bernardino Mattia -L'ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale LAZIO, su richiesta di questo Giudice Sportivo , segnalava che il sudetto calciatore non risulta essere tesserato per la Società Futbolclub

– Considerato l'art.66 comma 1 lettera A)del CGS, questo organo giudicante istaura d'ufficio il procedimento e, per effetto dell'art.10,comma 6 lettera A)

DELIBERA

- a) Di infliggere alla Società Futbolclub la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 , nonchè l'ammenda di Euro 75,00
- b) Di inibire il dirigente Bellini Ettore fino al 11/03/2022

### LEGGASI:

#### FUTBOLCLUB S.R.L. - COLLE SALARIO

Il Giudice Sportivo territoriale , esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe,

RILEVA

-Al 32° del secondo tempo , l'arbitro ammoniva il calciatore Di Bernardino Mattia -L'ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale LAZIO, su richiesta di questo Giudice Sportivo , segnalava che il sudetto calciatore non risulta essere tesserato per la Società Futbolclub

– Considerato l'art.66 comma 1 lettera A) del CGS, questo organo giudicante istaura d'ufficio il procedimento e, per effetto dell'art.10,comma 6 lettera A)

DELIBERA

- a) Di infliggere alla Società Futbolclub la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 , nonchè l'ammenda di Euro 75,00
- b) Di inibire il dirigente **BONGIOVANNI DAMIANO** fino al 11/03/2022

**Pubblicato in Roma il 4 Marzo 2022**

IL SEGRETARIO  
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO  
Angelo Di Benedetto